
Atti e comunicazioni degli Enti locali

COMUNE DI ALTAMURA

D.D. 3 agosto 2021, n. 1000 3° Settore Sviluppo e governo del territorio**DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PRATICA SUAP N 19429/2017 INERENTE L'AMPLIAMENTO DI UN OPIFICIO ESISTENTE-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che :

il proponente la pratica SUAP n. 19429/2017 in data 09 luglio 2020 con prot. n. 52665 trasmetteva, tramite il SUAP Murgia Sviluppo scarl, al Servizio Ambiente del Comune di Altamura ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 18/2013, nota di avvio nuovo endoprocedimento;

il SUAP Sistema Murgiano, allegata alla nota assunta al protocollo in data 09 luglio 2020 con prot. n. 52665, trasmetteva la documentazione per l'avvio del procedimento in materia di verifica di assoggettabilità a V.A.S. consistente in "note della ditta istante, relazione tecnica ampliamento, progetto esistente, progetto in ampliamento, rapporto ambientale preliminare VAS e screening VINCA – copia pareri ed autorizzazione già acquisite”;

l'Autorità procedente, acquisita la documentazione proposta per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., procedeva alla consultare i seguenti soggetti con competenza ambientale :

- Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- AQP – Direzione Servizi Tecnici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

nella stessa nota si invitavano :

- i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. n. 44/2012.

Dato atto che :

con nota prot. n. 56705 del 16/07/2020 la sezione Genio civile della città Metropolitana di Bari ai fini della consultazione esprimeva “ non si configurano profili di competenza di questo ufficio”;

con nota prot. n. 6054 del 28/07/2020 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni : “..l'intervento non interessa beni o aree tutelate ai sensi della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e ricade all'interno dell'UCP siti di rilevanza naturalistica ZPS Murgia Alta.considerando che gli interventi interessano aree in parte già antropizzate, ed andranno ad occupare una parte del lotto già occupata dallo stesso stabilimento industriale oggetto dell'intervento, si fa presente che in fase di esecuzione dovranno rispettare le seguenti prescrizioni : qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi del D.Lg.s. 42/2004 il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone comunicazione; qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;

l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia con nota prot. n. 3333 del 02/09/2020 ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni: “... il predetto intervento non ricade all'interno dei confini di quest'area naturale protetta, né all'interno dell'ara contigua individuata ex art. 32 della L. 394/91 pertanto non soggetto a nulla osta di questo Ente;

con nota prot. n. 8657 del 03/09/2020 il Servizio Risorse Idriche Regionale trasmetteva parere di competenza evidenziando “... L'area interessata dal progetto di cui trattasi, per quanto concerne l'ambiente idrico ed a seguito di valutazione comparativa con il vigente PTA non presenta vincoli cogenti. In merito al recapito finale delle acque di prima pioggia, qualora non esista nell'ambito della lottizzazione una rete di fogna bianca, è fatto espresso divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici impermeabilizzate”;

con nota prot. n. 60729 del 15.09.2020 l'Arpa Puglia ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni :” ... il RAP valuta che le ridotte dimensioni e le caratteristiche dell'intervento produrranno effetti poco significativi correlabili ad alcuni aspetti della fase di cantiere, in particolare si sottolinea che l'intervento non produrrà nuovo consumo di suolo si sottolinea che non si può escludere che l'intervento produrrà, se pur lievi effetti in termini di emissioni in atmosfera; emissioni acustiche e vibrazioni,; rifiuti; scarichi; in conclusione i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione”;

con nota prot. n. 5277 del 04.05.2021 Il Servizio Urbanistica Regionale rilasciava parere favorevole vincolato a prescrizioni d'obbligo da inserire nella delibera di approvazione definitiva della variante;

- che nell'ambito delle conferenze di Servizi previste ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, in merito all'oggetto, si sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti :
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - ASL Ba Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro;
 - ASL Ba Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio Settore Urbanistica;
 - Comune di Altamura Servizio Tutela del Patrimonio;
 - Comune di Altamura Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione;
 - Arpa Puglia;
 - Città Metropolitana di Bari;

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata-Suap Murgia Sviluppo Scarl;
- il Proponente della Pratica S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio artigianale esistente per la produzione di prodotti da forno, pane, e pasticceria è la ditta “Panbiscò s.r.l.”

- l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;
- il progetto di variante relativo alla pratica SUAP n. 19429/2017, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
- l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata della pratica S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio artigianale esistente per la produzione di prodotti da forno, pane, e pasticceria della ditta "Panbiscò s.r.l.", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

1. Dall'esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall'autorità procedente, Il progetto viene proposto per l'attuazione di una serie di interventi finalizzati ad ampliare l'attività produttiva esistente di un opificio destinato ad attività industriale, oltre alla realizzazione di opere propedeutiche alla sistemazione delle aree esterne per la realizzazione di spazi per verde, parcheggi e standard, funzionali alla medesima attività; gli interventi che si andranno a realizzare sono : la duplicazione del sistema capannone – portico alle spalle dell'esistente e in adiacenza; un volume sormontante il capannone a farsi destinato in parte ad alloggio del custode e in parte a servizi aziendali; l'ampliamento del primo piano destinato a uffici, con un volume poggiante su pilotis e prospiciente la strada.
2. il complesso di fabbricati di cui si chiede l'ampliamento interessa un'area tipizzata come zona E1-agricola nel PRG vigente nel Comune di Altamura e censita in catasto al fg. n. 128 p.lla 1177. Quanto richiesto nell'istanza in variante al P.R.G. è a rango "dell'ampliamento" come definito dalla DGR 2000/2007 in quanto risulta nei limiti previsti per l'ampliamento (100% dell'esistente).
3. Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
 - Le aree ricadenti nel piano sono individuate nel foglio di mappa 128 e le particelle sono: 1177 sub. 2-3;
 - I dati urbanistici – edilizi della variante sono:
Destinazione Urbanistica PRG = mista D2-E1;
Superficie fondiaria totale = 2.567,00 mq;
Volumi di progetto in ampliamento = 3.312.59 mc;
Superficie coperta totale = 1.379,21 mq;
Rapporto di copertura totale = 50,78%;
Rapporto di copertura ampliamento = 51,90%
Superficie standard D.M. 1444/68 = 165,60 mq;
Superficie coperta ampliamento = mq 585,98;
Superficie coperta totale = mq 1.379,21;

4. Per quanto attiene alle urbanizzazioni primarie e secondarie si ha :
- Le urbanizzazioni primarie sono complete e collaudate così come risulta dal certificato di collaudo; le stesse risultano sufficienti e idonee anche per il nuovo carico insediativo derivante dall'ampliamento produttivo previsto in progetto. Per quanto riguarda la cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie, è stata demandata al Consiglio Comunale la valutazione circa l'acquisizione o la monetizzazione.

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTE

Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d'interesse della proposta di variante è morfologicamente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Il sito si colloca in zona sub-pianeggiante ad un'altitudine di circa m 450 s.l.m.. Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata prevalentemente da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati centi- metrici. L'ammasso roccioso rappresenta la formazione del Calcare di Altamura. Per quanto riguarda l'assetto idrografico, nell'area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geo-morfologico l'area risulta stabile. L'area di intervento è inserita in un'area industriale circondata da pascoli e seminativi con lembi di formazioni riconducibili all'habitat 62AO.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area interessata dall'ampliamento è classificata come "insediamento industriale o artigianale con spazi annessi – codice 1211".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo ufficio.

1. In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame :
 - da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità idraulica.
2. In riferimento alla tutela delle acque:
 - non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitative, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.
3. In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l' area di intervento:
 - non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
 - non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;
 - ricade interamente nel SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge", pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
 - non rientra tra siti UNESCO;

- non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex D.lgs. 42/2004;
 - non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
 - non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
 - non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;
4. Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176/ 2015 e ss.mm.ii.:
l'area è inserita nell'ambito di paesaggio "Alta Murgia", figura territoriale "L'altopiano Murgiano";
si rileva la presenza di componenti delle aree protette 6.2.2 – U.C.P. componenti delle aree protette e dei siti naturalistici" - SIC/ZPS "Murgia Alta".
5. Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.
- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allega- to 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 95.414 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti;
 - Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2020 e una percentuale di R.D. per l'anno 2020 di circa il 70 %;
 - Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A ("Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia, su Via Golgota.
 - In relazione all'inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
 - Dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
 - Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione del RADON pertanto in conformità a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica, preliminarmente all'approvazione della variante, circa il grado di concentrazione del gas.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE:

Da quanto riportato nel R.A.P. si evince che gli impatti generati dal progetto legati essenzialmente alla fase di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di suolo anche alla luce della circostanza che l'area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione propria in relazione a tale aspetto. Per il resto il predetto elaborato evidenzia l'assenza di variazioni nelle componenti

quali acqua, suolo, aria, sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell'area e di alterazioni dell'ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità.

Per quel che riguarda la qualità dell'aria la stima dell'incremento di traffico veicolare che si avrà a regime si ritiene non influente così come si dichiara che la variante non inciderà sul regime idrico della falda considerando l'assenza di emungimento.

Dall'osservazione delle ortofoto dal Sit Regione Puglia 2013, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all'istanza, risulta che l'area di interesse, ricade in un più vasto contesto antropizzato.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti : non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l'opera da realizzare ha carattere locale e non c'è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente e l'attività che si intenderà svolgere sarà del tipo commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE IN S.U.A.P. n. 19429/2017 INERENTE L'AMPLIAMENTO DI UN OPIFICIO ESISTENTE DELLA DITTA "PANBISCÒ S.R.L."

L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 30/09/2020 con prot. n. 11503 è stata assunta la V.INC.A. della Variante al P.R.G. in S.U.A.P. n. 19429/2017 per l'ampliamento di un opificio esistente in variante al P.R.G. vigente, i cui esiti sono :

"Esaminati gli atti dell'ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene il progetto in esame non direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta" cod. IT9120007 non determinerà incidenza significativo ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio esistente della ditta "PANBISCÒ s.r.l." nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) **pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.**, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati nella strumentazione attuativa della variante in oggetto:

- in fase di esecuzione dell'intervento durante tutte le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare sia prevista la presenza continuativa di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata

esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alla valutazione preventiva; qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 1. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 2. di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 3. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 4. di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.
- le pareti esterne vengano tinteggiate con colori e tonalità tenui;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
- per quel che riguarda l'inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997;
- l'intero intervento previsto in variante non dovrà interferire in alcun modo con il libero deflusso delle acque superficiali mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad allontanare naturalmente le acque meteoriche;
- le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno della variante siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti e siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lo stazionamento dei rifiuti speciali e pericolosi sui piazzali esterni;
- l'approvazione della variante, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e

sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a dimostrare la bassa esposizione al gas RADON;

per le fasi di cantiere:

- per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei materiali di risulta;
 - le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo così come da D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;
1. si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d'Incidenza per la realizzazione di tutte le opere previste;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza. Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).

Si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione.

Si promuova la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.

Da quanto sopra evidenziato, si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio esistente, presentato dalla ditta Panbiscò s.r.l., che preveda :

di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento, di un opificio esistente della ditta "Panbiscò s.r.l. nel Comune di Altamura **dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, ***intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;***

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che *"il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica"*.

Si dichiara l' assenza, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento, *"di conflitti d'interesse"* (art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.);

Il Funzionario Incaricato
Responsabile del Procedimento
Falcicchio Giuseppe

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;

Visto i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Si dichiara l' assenza, in capo al sottoscritto Dirigente, di *"conflitti d'interesse"* art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio esistente della ditta "PANBISCÒ s.r.l. nel Comune di Altamura **dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;**

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al *PRG in S.U.A.P. n. 19429/2017 inerente l'ampliamento di un opificio esistente*, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere

e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che *"il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica"*.

dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;

di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

si da atto altresì che :

il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO**

Dott. Arch. Giovanni Buonamassa